



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 3079 / 2019 promossa da:

nato a COSTA D'AVORIO in data
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIDINI LORENZO

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero
Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente rel.
Marco Battiglia	Giudice
Daniela Culotta	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale.

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data 16.1.2019 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;
- con ricorso depositato il 6.2.2019 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi il diritto allo status di rifugiato, la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008, ed in subordine dichiararsi il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98, la protezione speciale ex art. 19 commi 1 e 1.1., in via di ulteriore subordine il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost.
- il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ;
- all'udienza del 12.12.2019, alla quale è stato sentito il sig. parte ricorrente ha precisato le conclusioni richiamandosi a quelle di cui al ricorso.
- il pm ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

nato in Costa D'Avorio a privo di documenti di identità del Paese di origine ha affermato di avere lasciato il paese il e di essere arrivato in Italia il attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.
Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale al momento della formalizzazione della domanda il nulla ha dichiarato.



Sentito dalla Commissione in data :

L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, il Collegio ritiene credibile il richiedente per le seguenti ragioni.

In primo luogo ha fornito alla pag. 4 del verbale redatto dalla Commissione un resoconto dettagliato, plausibile e coerente. Ha spiegato che il padre coltivava una piantagione di cacao di proprietà di soggetti di etnia betè e dietro pagamento di un canone annuo; che anch'esso ha lavorato come agricoltore presso la piantagione del padre, il quale era un donzo ovvero uno stregone; che alla sua morte lo zio nel si trasferì ad per aiutarlo nella piantagione e che alcuni individui di etnia betè rivendicarono nei confronti dello zio la proprietà della piantagione data in concessione al padre defunto; che lo zio fu assassinato per essersi rifiutato di restituire il terreno ai proprietari betè e che pertanto egli fuggì ad con la famiglia raggiungendo il fratello militare il quale appoggiò il presidente Quattara per motivi etnici e per tali cause fu perseguitato dalle milizie fedeli a Gbagbo; che fu rapito ed imprigionato dai sostenitori di Gbagbo affinché rivelasse il luogo dove si trovava il fratello ricercato; che durante la prigionia fu picchiato ogni giorno dalle milizie pro Gbagbo e violentato; che fu liberato dai sostenitori di Quattara ma che anche questi dubitarono della sua appartenenza e lo imprigionarono.

Dunque il sig. ha circostanziato anche i fatti avvenuti dopo la sua dipartita alla volta di suffragando anche con foto e certificato di morte (docc. 4,5) la circostanza dell'avvenuta uccisione del fratello nell'ambito del conflitto ivoriano dai sostenitori di Quattara. In questo contesto fattuale viene ad assumere rilevanza il timore in caso di rientro di essere esposto al coinvolgimento nell'ancora pesante situazione post guerra civile che in alcuni casi vede sottoposte a processo persone sospettate di essere state sostenitori di Gbagbo atteso che come testimoniano le



COI consultate (Rapporto COI 2018 delle Nazioni Unite) dopo il 2010 entrambe le parti in gioco hanno commesso violazioni di diritti umani.

Nella situazione attuale pur non potendo ravvisarsi una situazione di conflitto armato generalizzato, nel caso in esame per il particolare coinvolgimento del richiedente nei fatti che si sono succeduti si ravvisa il concreto pericolo che egli possa essere esposto ad un danno grave alla propria persona.

Questo pertanto giustifica il riconoscimento della protezione **sussidiaria**, essendo emersi *ex art. 2, lett. g), fondati motivi di ritenere* che il Richiedente *non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.*

Pertanto merita accoglimento la domanda subordinata .

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

- **Accoglie** il ricorso in ordine alla domanda subordinata e **Dichiara** che :
- ha diritto alla Protezione Sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a)/b)/c) D.Lvo 251/2007;

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 4.12.2019

Il Presidente
Roberta Dotta

